

Società GE.S.A.C. S.p.A.
Pec: protocollo@gesac.legalmail.it
Direzione Aeroportuale Campania
Direzione Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti
Direzione Centrale Vigilanza Tecnica
Direzione Operatività Aeroporti
Direzione Operazioni SUD

Oggetto: Aeroporto di Napoli – Provvedimento di limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra.

IL DIRETTORE SVILUPPO GESTIONE AEROPORTI

Visto il Codice della Navigazione;

vista la Direttiva comunitaria n. 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996, sull'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra;

visto il d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi previsti dalla su richiamata Direttiva, ed in particolare gli artt. 4 e 5;

visti il Regolamento "*Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*" - ed. n. 5 del 23 aprile 2012 - e la Circolare APT-02B 22 novembre 2013, "*Certificazione e sorveglianza dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*";

vista l'istanza della Società GE.S.A.C. S.p.A., 2 maggio 2016, prot. TEC/484/16, con la quale ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 18/99, il Gestore ha chiesto di limitare, sull'aeroporto di Napoli:

- a n. 2 prestatori, l'assistenza all'aviazione commerciale;
- a n. 2 vettori in autoproduzione
- a n. 3 prestatori l'aviazione generale,

le seguenti cat. di cui all'Allegato A) del d.lgs. 18/99:

3. Assistenza bagagli;
4. Assistenza merci e posta, per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci in arrivo, in partenza e in transito, tra l'aerostazione e l'aeromobile;
5. Assistenza operazioni in pista ad eccezione delle sottocategorie 5.4 (caricamento e scaricamento dell'aereo della posta) e 5.7 (trasporto, caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande e relativo scaricamento);



- a n. 3 prestatori, infine, la cat. 7. Assistenza carburante e olio;

vista la nota EGA 17 maggio 2016, prot. 0051633, con la quale è stato disposto il non accoglimento di nuove richieste per ulteriori certificazioni;

vista la nota GE.S.A.C. S.p.A. 20 luglio 2016, prot. TEC/702/16, di trasmissione dell'analisi funzionale operativa condotta sullo scalo di Napoli, e che ha reiterato l'istanza di limitazione degli operatori dei servizi di assistenza a terra;

visto il parere favorevole espresso, in merito, dalla Direzione Aeroportuale Campania con nota 12 settembre 2016, prot. 0092961-P;

visto il verbale della riunione tenutasi il 16 settembre 2016 nella quale sono state illustrate, al Comitato Utenti, le azioni intraprese dal Gestore per limitare il numero degli operatori di *handling* sullo scalo di Napoli;

vista la nota integrativa GE.S.A.C. S.p.A. 25 novembre 2016, prot. TEC/956/16, con la quale - a supporto della precedente istanza di limitazione ed in risposta alle sollecitazioni rivolte da questo Ente - il Gestore ha fornito ulteriori elementi volti all'adozione del provvedimento di limitazione;

vista l'estensione di certificazione, per l'assistenza ai voli di aviazione generale, rilasciata a *Fly Service S.r.l.*, che ha pertanto iniziato ad operare successivamente alla richiesta di limitazione presentata da GE.S.A.C. S.p.A.;

vista la relazione istruttoria resa dalle Strutture dell'ENAC - Direzione Operazioni Sud, Operatività Aeroporti e Sviluppo Gestione Aeroporti - prot. 75070-P del 20 luglio 2017 e le relative risultanze, in termini di valutazioni di ordine tecnico-operativo, normativo e fattuale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

considerato che l'istruttoria ha dimostrato il fondamento della richiesta, dovuto sia alle attuali condizioni di saturazione degli spazi a disposizione per la sosta dei mezzi dei prestatori di servizi di *handling*, sia per quelle prevedibili anche a seguito dei lavori di cui al Piano degli Investimenti;

considerato che la situazione è destinata ad aggravarsi nell'ipotesi di ingresso di ulteriori prestatori di servizi di assistenza a terra e che, quindi, si rende necessario adottare opportune mitigazioni

tutto ciò premesso,

considerato che nello scalo di Napoli, caratterizzato da una limitata capacità, si impone una limitazione dell'accesso agli operatori per i servizi di assistenza a terra

DISPONE

l'accoglimento della richiesta di limitazione della GE.S.A.C. S.p.A., prevedendo l'accesso ai servizi di assistenza a terra sull'aeroporto a n. 2 prestatori di servizi di assistenza a terra per l'aviazione commerciale, n. 2 vettori in autoproduzione e n. 4 prestatori per l'assistenza per l'aviazione generale.

Tale limitazione, ai sensi degli artt. 4, co. 2 e 5, co. 2, del d.lgs. 18/99, è fissata per un periodo **di 7 anni**, per i seguenti servizi di assistenza a terra, di cui all'Allegato A) del cit. d.lgs.:



- cat. 3. Assistenza bagagli;
- cat. 4. Assistenza merci e posta, per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci in arrivo, partenza e in transito, tra l'aerostazione e l'aeromobile;
- cat. 5. Assistenza operazioni in pista (con esclusione delle sottocategorie 5.4. caricamento e scaricamento dell'aereo della posta) e 5.7. trasporto, caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande e relativo scaricamento).

E' limitato l'accesso anche a n. 3 prestatori per la cat. 7. Assistenza carburante e olio.

Alla luce di tutto quanto sopra argomentato e determinato, preso atto che presso l'aeroporto di Napoli i prestatori certificati per le categorie soggette a limitazione risultano già presenti ed operanti nel numero massimo previsto e che anche il requisito di indipendenza previsto dall'art. 4 punto 3., del d.lgs. 18/99, è garantito, non si dovrà dal luogo a selezioni tramite gare per individuare i prestatori stessi, in coerenza con l'art. 14, punto 3.a. del Regolamento ENAC "Certificazione dei prestatori di servizi di assistenza a terra" - ed. n. 5, 23 aprile 2012 -.

Analogo effetto vale altresì per l'autoproduzione, poiché sullo scalo non risultano presenti vettori operanti nei servizi di *handling*.

La Direzione Aeroportuale Campania, in accordo con la Società di gestione verificherà, prima della scadenza della limitazione, il permanere o meno delle criticità che hanno dato luogo al presente provvedimento.

Dott.ssa Giuseppina Lacriola

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)